## XV.

## SEDUTA DI MERCOLEDI' 9 MAGGIO 1973 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE



## La seduta comincia alle 10,30.

PRESIDENTE. Come la Commissione ricorda, nella seduta del 3 maggio scorso era iniziato l'esame del n. 13 dell'articolo 2, il cui seguito era stato quindi rinviato ad altra seduta, per consentire la ricerca preventiva, tra i rappresentanti dei vari gruppi, di una posizione comune.

Al riguardo, debbo dire che ho poc'anzi appreso che una riunione, prevista tra i rappresentati dei vari gruppi per questa mattina, prima dell'inizio della presente seduta, non ha potuto aver luogo. In questa situazione, se i colleghi ritengono che un ulteriore lasso di tempo possa servire ai fini della ricerca di una soluzione positiva, proporrei di mantenere accantonato il n. 13, rinviandone il seguito dell'esame ad altra seduta.

STEFANELLI. Il nostro gruppo non ha modificato la sua posizione, favorevole a ricercare un'intesa sul problema in discussione.

PRESIDENTE. Resta inteso, comunque, che un eventuale accantonamento non dovrebbe in ogni caso comportare un rinvio a tempi lunghi, come purtroppo sta accadendo per gli altri punti precedentemente accantonati. Vorrei invitare, pertanto, i rappresentanti dei vari gruppi a concordare tra loro, al termine della seduta, le modalità per l'esame informale del problema in discussione.

Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che il prosieguo dell'esame del n. 13 dell'articolo 2 è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Poiché al n. 14 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

« 14) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso».

(E approvato).

Do lettura del n. 15:

« 15) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ».

Gli onorevoli Coccia, Gianfilippo Benedetti, Spagnoli e Stefanelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ».

BENEDETTI GIANFILIPPO. Il nostro emendamento tende a scindere la causa di giustificazione, prevista dall'articolo 51 del codice penale, dalla tematica della preclusione conseguente alla sentenza penale nei confronti del giudizio civile che venga successivamente proposto. Pensiamo che non sia necessario aggiungere ulteriori considerazioni, essendo evidenti le ragioni che ci hanno spinto a presentare questo emendamento.

FELISETTI. Sono favorevole alla soppressione dell'espressione finale perché mi sembra giusto che vi possa essere azione di risarcimento ancorché il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.

Prendiamo, ad esempio, il caso dell'eccesso colposo: mi riferisco ai fatti avvenuti il 7 luglio a Reggio Emilia, dopo i quali si è svolto a Milano un procedimento penale conclusosi con l'assoluzione sia degli agenti di

polizia sia dei dimostranti. Ebbene, in quella occasione è stata accolta l'azione di risarcimento con specifica motivazione nella stessa sentenza penale assolutoria.

LOSPINOSO SEVERINI. Qual è stata la formula con cui si è concluso il processo?

FELISETTI. La formula era di assoluzione perché gli agenti avevano agito nell'adempimento di un dovere.

MUSOTTO. Ma non si può esercitare la l'azione civile se c'è assoluzione per aver agito nell'adempimento di un dovere o nello esercizio di una facoltà legittima!

DELL'ANDRO, Relatore. Il fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima non è un fatto antigiuridico. Come è possibile, allora, che dall'accertamento di un fatto nel quale non si riscontrino né gli estremi tipici né gli estremi antigiuridici del reato sia poi derivabile un risarcimento? Il fatto assistito da una causa di giustificazione, non risponde in alcun modo al tipo per cui non è possibile che esso, tanto più se non è contrario alla norma, possa produrre una restituzione.

MUSOTTO. Salvo che si intervenga nel campo del diritto sostanziale. L'espressione finale del n. 15 è dunque inutile.

BENEDETTI GIANFILIPPO. Mi sembra di avvertire che il nostro emendamento viene inteso e recepito sia dal relatore che dall'onorevole Musotto come qualcosa di dissacrante nella sistematica del nostro ordinamento processuale penale.

MUSOTTO. Non ho detto « dissacrante ».

BENEDETTI GIANFILIPPO. Sulle cause di giustificazione c'è tutta una vecchia tematica che tende ad individuare le ragioni, di politica penale, della loro collocazione nel nostro sistema. Penso che anche dalla considerazione di questo aspetto possano scaturire elementi per una soluzione piutlosto che per un'altra.

Se ci rifacciamo alla dottrina che caratterizza la causa di giustificazione soprattutto per l'incidenza del momento psicologico è indubbio che dal fatto così qualificato non possono scaturire conseguenze nemmeno sotto il profilo della valutazione civilistica. Per con-

sentire l'azione risarcitoria, il fatto dovrebbe essere valutato nel suo aspetto di antigiuridicità penale.

Ricordo però che esiste un'altra corrente di pensiero, che considera il problema da un punto di vista più politico, nel senso di ritenere la causa di giustificazione operante su di un reato completo nei suoi elementi costitutivi. Si configura così una rinuncia dello Stato alla sua pretesa punitiva, per ragioni di politica penale e criminale.

In tale prospettiva, l'ipotesi non sarebbe, a nostro avviso, preclusiva dell'azione risarcitoria, trattandosi di una soluzione adottata per ragioni di politica penale.

Certo, ci rendiamo conto che esiste il problema del coordinamento dell'indirizzo da noi suggerito con i principi e gli istituti che ad esso possono collegarsi. Ma tale problema, anche se delicato e rilevante, non è diverso da altri che parimenti ci troveremo di fronte nel corso del nostro lavoro volto a definire i principi del nuovo codice di procedura penale.

Proprio stamane ho riletto uno studio del professor Vassalli sulla riforma del codice penale. L'autore, ad un certo punto, affronta il quesito, del resto ricorrente nell'odierna tematica politica, relativo ai motivi per i quali, in tanti anni di vita democratica, non sia stata ancora completata l'opera di riforma dell'intero ordinamento giuridico, ed in particolare di quello penale, che pure risale all'epoca fascista. Ora, una delle ragioni individuate dal professor Vassalli sta nel fatto che una riforma organica dovrebbe investire tutti i settori dell'ordinamento, sul cui tessuto unitario non si può pensare di incidere soltanto per la parte relativa ad un campo specifico e delimitato, proprio per le ripercussioni che inevitabilmente ne discendono in tutti gli altri campi.

Ci rendiamo conto, quindi, che l'emendamento sul quale ora si discute coinvolge una problematica vasta e complessa, che investe anche altri rami dell'ordinamento. Come ha obiettato il collega Musotto, sorge ad esempio il problema di una modifica del codice penale, per quanto riguarda le cause di giustificazione. Ma allora, noi replichiamo, il legislatore sarebbe costretto ad un immobilismo forzato: se in questa sede la nostra proposta dovesse essere disattesa, rinviandosene l'attuazione al momento in cui si affronterà la riforma del codice penale, nulla ci impedisce di pensare che, in quel momento, il problema si potrebbe ripresentare in termini rovesciati, opponendosi la necessità di contemporanee modifiche di disposizioni contenute nel codice di procedura penale.

Sembra quindi, considerato anche che stiamo procedendo ad un'opera di riforma lenta e travagliata, che non sia opportuno rifiutare l'esame di proposte qualificanti di modifica delle attuali norme processuali penali, pur se tali proposte implicano la soluzione di complessi problemi, relativi anche ad altri settori dell'ordinamento. È evidente, ad esempio, che molte delle norme contenute nel disegno di legge di delega, e relative alla figura del giudice, del pubblico ministero, e così via, si ricollegano al discorso sulla riforma dell'ordinamento giudiziario.

In conclusione, noi riteniamo che nell'affrontare la riforma del codice di procedura penale sia necessario armarsi di una buona dose di coraggio. Non bisogna dimenticare, tra l'altro, che non si tratta di una riforma novellistica, ma della elaborazione di un nuovo testo organico. Per queste ragioni, signor Presidente, noi riteniamo di insistere sul nostro emendamento.

MUSOTTO. Pur considerando valida la impostazione che è alla base dell'emendamento, non posso non rilevare che esso affronta dei problemi che dovrebbero essere esaminati in sede di riforma del codice penale. Allo stato, infatti, il presupposto per l'esercizio dell'azione civile, in base all'articolo 22 del codice di procedura penale, è quello della commissione di un reato. Ora, chi agisce nell'esercizio di una facoltà legittima, o nell'adempimento di un dovere, non commette reato. Pertanto, anche se in questa sede modificassimo il n. 15 dell'articolo 2, sopprimendone l'ultima parte (come propongono i presentatori dell'emendamento in esame), non muteremmo i termini della situazione, in quanto permarrebbe il principio in base al quale chi agisce nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima non può essere chiamato in sede civile a risarcire il danno derivante dal suo comportamento.

Per stabilire che quando si agisce nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima si dà luogo al risarcimento del danno bisognerebbe dunque modificare sia alcune disposizioni del codice penale sia alcune norme processuali, compreso l'articolo 22 del codice di procedura penale, disponendo che non è necessario in queste ipotesi che vi sia la realizzazione di un realo.

Il problema, comunque, può essere affrontato anche in altra sede, malgrado le giuste osservazioni degli onorevoli Gianfilippo Benedetti e Felisetti. perché se noi sopprimiamo oggi l'ultima espressione del n. 15 il concetto rivive ugualmente per effetto dei principi che vigono nel campo del diritto sostanziale.

FELISETTI. Nel campo del diritto sostanziale chiamiamo in causa il codice penale. Orbene l'adempimento di un dovere, l'esercizio di una facoltà legittima e la legittima difesa (di cui agli articoli 51 e 52 del codice penale) prevedono una sola cosa: l'esclusione della punibilità, cioè l'esclusione degli effetti penali, mentre il diritto al risarcimento del danno è previsto dagli articoli 22 e 25 del codice di procedura penale.

In questa sede noi stiamo trattando del codice di procedura penale, non del codice penale, onorevole Musotto.

MUSOTTO. Il problema si potrebbe porre in questi termini, ma soltanto per alcune cause di giustificazione, non per l'intera categoria. Pertanto, con la soppressione dell'ultima parte del n. 15 non perverremmo ad un risultato definitivo, perché rimarrebbero in vita altre disposizioni, che regolano diversamente la materia.

PRESIDENTE. Però, nel caso in cui il reato sia stato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima può aver corso l'azione contro il mandante.

DELL'ANDRO, Relatore. Non credo occorra un lungo discorso per dimostrare che in questa sede non è possibile accogliere l'emendamento degli onorevoli Coccia ed altri, poiché la tematica delle cause di giustificazione ha ormai una matura elaborazione dottrinale prima che giurisprudenziale. Ormai nessuno pensa che le cause di giustificazione rappresentino una rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva; questo discorso si fa, ma non in maniera convincente, per quanto attiene le cause dell'estinzione del reato. Quanto affermato dall'onorevole Gianfilippo Benedetti può essere riproposto per le cause di estinzione del reato - una volta che il reato sussista - ma non per le cause di esclusione del reato, per difetto dell'antigiuridicità.

La dottrina ha da tempo superato l'impostazione soggettiva; con l'apporto notevole della dottrina tedesca si è stabilito in maniera definitiva che le cause di giustificazione escludono l'antigiuridicità. Soltanto nell'ipotesi di fatto commesso in stato di necessità vi può essere indennizzo, ma non risarcimento del danno, che è cosa diversa.

La categoria dell'antigiuridicità è stata creata proprio per inquadrare esattamente le cause di giustificazione; non dovrebbero esserci più dubbi ormai sul fatto che le cause di giustificazione in particolare escludono l'antigiuridicità. Quando sussiste una di tali cause, il fatto in sé non ha la sostanza del reato e quindi non può dar luogo a risarcimento del danno.

ACCREMAN. Se il fatto per il quale si è delto che non costituisce reato può costituire illecito civile deve essere comunque possibile l'esercizio dell'azione civile.

DELL'ANDRO, Relatore. Il fatto può non costituire reato per difetto di elementi subiettivi che non attengono alla sostanza oggettiva del fatto. Perciò parliamo di antigiuridicità, nozione che va intesa in senso oggettivo.

ACCREMAN. Ma in questo modo si modifica una clausola del codice civile. Accertato che il fatto non costituisce reato ed esclusa la punibilità, si può sempre proporre la azione civile se tale fatto costituisce illecito civile.

DELL'ANDRO, Relatore. Quando in un ramo extrapenale dell'ordinamento l'ordinamento stesso concede al soggetto la facoltà legittima di tenere un dato comportamento, quel soggetto – nel momento in cui realizza in modo rigoroso quel comportamento cui ha diritto – può mai violare l'ordinamento giuridico?

ACCREMAN. Certo.

DELL'ANDRO, Relatore. No, mai.

ACCREMAN. Per esempio, per un fatto compiuto nell'adempimento di un dovere si può essere scriminati sotto il profilo penale; ma se le modalità con cui si è compiuto il fatto sono tali da produrre certi danni giuridicamente si può richiedere il risarcimento del danno.

In altri termini, il fatto commesso nell'adempimento di un dovere, se compiuto con certe modalità, può dar luogo, anche con l'attuale normativa, ad azione per risarcimento del danno.

DELL'ANDRO, Relatore. Debbo rilevare che quando l'ordinamento vincola, in sede penale, un soggetto ad un determinato comportamento, o attribuisce allo stesso una determinata facoltà, non può poi – per un principio di unitarietà e di coerenza intrinseca – consentire che quel soggetto possa comunque essere chiamato a rispondere per il suo comportamento in altra sede.

Va guindi osservato che la norma di cui all'articolo 51 del codice penale in tanto sussiste in quanto, prevedendosi, in altri rami del diritto, comportamenti qualificati come adempimento di un dovere o esercizio di una facoltà legittima, si vuole evitare che tali comportamenti vengano puniti penalmente. Infatti se, con riferimento ad un determinato ramo dell'ordinamento giuridico, una legge impone ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, ovvero gli attribuisce una certa facoltà, il soggetto in questione non può poi essere colpito da sanzioni di alcun genere in dipendenza di tale suo comportamento, anche se tali sanzioni siano irrogate in base a norme inerenti ad un altro ramo dell'ordinamento. Si tratta, ripeto, di un principio di coerenza interna del sistema.

ACCREMAN. Potrei citare l'esempio di alcune sentenze penali, che hanno assolto l'imputato in quanto il fatto a lui addebitato era stato compiuto nell'adempimento di un dovere, e che tuttavia non hanno precluso, in relazione a determinate modalità del fatto stesso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento.

DELL'ANDRO, Relatore. Quando si tocca il problema delle modalità di un fatto che è al centro di un procedimento penale si parla di un problema diverso da quello che ora stiamo esaminando. Quando si pone la questione delle modalità, infatti, non ci si trova più di fronte al puro e semplice adempimento di un dovere o esercizio di una facoltà. In altri termini, la scriminante relativa all'adempimento di un dovere o all'esercizio di una facoltà sussiste fino a quando il comportamento di un determinato soggetto si mantiene nei limiti previsti dalle norme che impongono il dovere o attribuiscono la facoltà; se il comportamento è tale da superare tali limiti, la scriminante viene meno. In tal caso,

sono applicabili le normali sanzioni, sia di ordine penale che di diversa natura.

ACCREMAN. La sentenza del giudice penale attesta la non punibilità di colui che ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà, ma non comporta anche l'ulteriore conseguenza che il fatto stesso, per le sue modalità, non possa costituire illecito civile. Il giudice penale non si pronuncia su questo punto. Ora, invece, con la formulazione prevista nel n. 15 dell'articolo 2 del disegno di legge, si introdurrebbe una norma che preclude, nell'ipotesi ricordata, ogni azione civile.

DELL'ANDRO, Relatore. La questione sta in questi termini: se le modalità con cui è stato compiuto il fatto sono tali da far rientrare il comportamento nelle previsioni della norma recante la causa di giustificazione, allora sul fatto stesso si forma, ai fini che qui interessano, giudicato; in caso contrario, non si forma giudicato.

ACCREMAN. Poniamo ad esempio che un agente sia rinviato a giudizio per un fatto che il tribunale giudica non punibile in quanto compiuto nell'adempimento di un dovere. L'assoluzione in sede penale non esclude che nella ricostruzione della vicenda si riscontri che, pur essendo il fatto compiuto nell'adempimento di un dovere, tuttavia le modalità siano tali da legittimare l'azione da parte del soggetto eventualmente danneggiato.

DELL'ANDRO, Relatore. I casi sono due: o il giudice si pronuncia in relazione al disposto dell'articolo 51 del codice penale, ed allora si forma giudicato in relazione al tema che ora discutiamo; ovvero il giudice non si pronuncia sotto tale profilo, ed allora non si forma giudicato. Nella prima ipotesi, il fatto non è punibile né in sede penale né in altra sede. Per quanto riguarda poi il problema del comportamento che ecceda i limiti previsti dalla norma, debbo dire che si tratta di un aspetto diverso.

ACCREMAN. Il problema dell'eccesso si inquadra nell'ambito penalistico. Io mi riferisco invece alle modalità del fatto...

DELL'ANDRO, Relatore. Il giudicato si forma in relazione all'imputazione. Se nell'imputazione le modalità sono già descritte, il giudicato si forma in relazione alle modalità indicate nell'imputazione. Se le modalità sono diverse, su quelle non si forma giudicato.

ACCREMAN. In definitiva, oggi è possibile l'esercizio dell'azione civile per indennizzo o risarcimento dei danni quando il fatto, pur compiuto nell'adempimento di un dovere, sia stato commesso con determinate modalità. Con la norma che è contenuta nel disegno di legge, invece, tale possibilità verrebbe meno.

DELL'ANDRO, Relatore. Io ritengo che, non essendo stato modificato in alcun modo il diritto penale sostanziale, non sia possibile accogliere l'emendamento in esame. Mi rendo conto delle ragioni che hanno ispirato i presentatori, ma debbo rilevare che tali ragioni non possono trovare riconoscimento nell'attuale sistematica. Ora, a questo proposito, debbo precisare che io non intendo la sistematica come qualcosa di sacro ed immutabile, ma la considero soltanto come il tessuto connettivo degli istituti del diritto positivo. Sono quindi disposto ad esaminare proposte che implichino anche un profondo mutamento del sistema; ma fin quando non saranno state introdotte le necessarie modifiche in sede di diritto penale sostanziale, non si potrà recepire in questa sede l'indicaziona avanzata dai colleghi del gruppo comunista.

MUSOTTO. Il diritto vigente non consente l'esercizio dell'azione civile in relazione ad un fatto compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. Il discorso relativo alle modalità del fatto, poi, non ha senso: infatti in tanto il fatto può esere considerato compiuto nello adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, in quanto le relative modalità siano quelle considerate dalla legge. Non vi è, quindi, alcun margine di elasticità. Allo stato attuale, quindi, se un fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, è preclusa l'azione civile per il risarcimento del danno.

DELL'ANDRO, Relatore. Il collega Accreman sostiene, però, che si potrebbe modificare la norma di cui all'articolo 25 (in relazione a quella di cui all'articolo 22) del codice di procedura penale. Io osservo, al riguardo, che non è possibile modificare le norme processuali senza aver prima opportunamente riformato le norme di diritto penale sostanziale.

MUSOTTO. Il presupposto di ogni forma di responsabilità è la realizzazione di un comportamento antigiuridico. Quando il fatto compiuto è ammesso dal diritto, non può darsi luogo ad alcun tipo di responsabilità. Naturalmente vi sono situazioni particolari che il legislatore può valutare; ma, ripeto, in qusta sede noi non potremmo risolvere il problema.

FELISETTI. Si tenga presente che lo adempimento di un dovere e l'esercizio di una facoltà legittima escludono la punibilità per l'autore materiale del fatto, ma possono chiamare in causa, ai fini civili, il mandante.

DELL'ANDRO, Relatore. Ma si tratta di un fatto autonomo, rilevante esclusivamente sotto il profilo civilistico. Tutto il discorso riguardante il mandante o i compartecipi rimane salvo. Non è detto, infatti, che le cause di giustificazione si trasmettano ad essi.

ACCREMAN. L'opinione che avanzava l'onorevole Felisetti è degna di considerazione perché, pur in presenza di una sentenza assolutoria, può tuttavia esistere un responsabile civile. Si dice infatti che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per la restituzione o il risarcimento del danno.

DELL'ANDRO, Relatore. Nei confronti di un'imputazione, il giudicato si forma in relazione sia al soggetto sia all'atto; pertanto se, per esempio, è stato dato un ordine illegittimo, l'assoluzione non interviene perché il fatto è stato commesso nell'adempimento di un dovere, ma perché c'è stato errore sull'interpretazione dell'ordine.

PRESIDENTE. Vorrei a questo punto osservare che, in base ai principi generali, anche in caso di assoluzione perché il fatto è stato commesso nell'adempimento di un dovere non viene esclusa la responsabilità, sia penale sia civile, di chi ha impartito un ordine illegittimo. Sotto questo angolo visuale l'emendamento Coccia sembra superfluo.

ACCREMAN. Finora abbiamo parlato di adempimento di un dovere o di esercizio di una facoltà legittima. Prendiamo un esempio tratto da un'altra causa di giustificazione: la legittima difesa. Viene assolto Tizio per aver agito in stato di legittima difesa, e la sentenza esclude altresì che vi sia stato eccesso colposo nella legittima difesa (quindi Tizio viene assolto anche in relazione all'articolo 55

del codice penale). Quando però a tali conclusioni si perviene ritenendo che l'imputato abbia agito in stato di necessità, resta escluso il diritto ad avere un risarcimento, ma si dà luogo ad un indennizzo.

DELL'ANDRO, Relatore. È esatto: in questo caso, infatti, l'articolo 2045 del codice civile prevede un'indennità per il danneggiato. L'indennizzo, infatti, è cosa diversa da risarcimento; il risarcimento presupone la violazione di una norma e l'operatività della relativa sanzione, mentre l'indennizzo non presupone né la norma né l'obbligo.

I risultati, quindi, sono gli stessi sia che la norma al nostro esame rechi tale integrazione, sia che non la preveda espressamente.

COCCIA. Nel testo originario non c'è. Così come non c'è nel codice del 1930.

DELL'ANDRO, Relatore. Il legislatore, soprattutto quello del 1930, si illuse, tipicizzando l'eccezione dell'eccezione, di riuscire a dare una indicazione precisa; non c'è riuscito. Che cosa significa infatti « adempimento di un dovere? » Occorre rifarsi a norme extrapenali. Il legislatore del 1930, in sostanza, ha sbagliato metodo, sicché ci troviamo davanti a formule che mandano fuori i delinquenti ed in galera gli innocenti.

FELISETTI. Il testo del n. 15 dell'articolo 2, su cui stiamo discutendo, è la ripetizione testuale dell'articolo 25 dell'attuale codice di procedura penale. Dal punto di vista penale non vi dovrebbe essere questione (su questo punto dobbiamo tenere presenti le norme degli articoli 51 e 52 dell'attuale codice penale, che sono due pilastri che non si loccano); pure, conviene precisare che la causa di giustificazione esclude non la materialità del fatto, ma soltanto la sua rilevanza penale.

Sono dunque dell'opinione che questa tormentata materia debba essere affrontata in questa sede. Quando il fatto non sussiste, non è riconducibile al soggetto: quando viceversa il comportamento tipico c'è, ma non è reato, resta accertato il fatto obiettivo. L'azione civile, in tale caso, è ammissibile, in relazione ai fatti materiali accertati, fermo restando il giudicato relativo all'esistenza o meno del reato.

DELL'ANDRO, Relatore. Si tratta in una questione che va affrontata in sede di diritto penale sostanziale e non in sede di procedura.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo concorda pienamente con la posizione assunta dal relatore, sia in ordine al problema della sedes materiae, sia in ordine alla riaffermazione del principio in base al quale non si può dar luogo a conseguenze di alcun genere quando un fatto racchiuda in sé tutte le caratteristiche della legittimità giuridica. Quanto poi alle ipotesi particolari che sono state indicate, con un certo acume (relativamente ai mandanti, ai compartecipi, eccetera), vi è da osservare che esse si riferiscono a fattispecie diverse da quella che qui intendiamo regolamentare.

Indubbiamente, è sempre possibile una modifica della procedura vigente. Vorrei osservare, al riguardo, che già il testo del n. 15 dell'articolo 2 del disegno di legge introduce una parziale modifica. Questa disposizione, infatti, che nella passata legislatura aveva riscosso l'approvazione di entrambi i rami del Parlamento, non include tra le ipotesi che precludono l'azione civile la sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.

Per passare ora all'esame dei problemi che l'emendamento Coccia sottopone alla nostra attenzione, vorrei formulare una considerazione, dalla quale risulta ribadita la contrarietà del Governo di fronte all'emendamento stesso. Si è detto che non è possibile operare un collegamento tra il diritto sostanziale ed il diritto processuale. Ora, questo assunto è senz'altro esatto sul piano giuridico, ma non può valere certamente sul piano politico, rispetto al quale il collegamento si può e si deve fare. In questo quadro, la norma contenuta nel n. 15 dell'articolo 2 del disegno di legge non è altro che la conseguenza della riaffermazione del principio in base al quale chi agisce per adempiere un dovere o esercitare una facoltà legittima non può, per tale suo comportamento, essere costretto a subire conseguenze di sorta. Ora, se tale principio non fosse ribadito anche in sede di norme processuali penali, si porrebbe in essere una situazione tale da creare delle remore allo adempimento dei loro doveri da parte dei pubblici ufficiali e delle limitazioni all'esercizio dei diritti dei cittadini.

Ecco la ragione per la quale il Governo ribadisce la sua contrarietà nei confronti dell'emendamento Coccia, al punto di dichiarare che, se per ipotesi tale emendamento venisse mantenuto ed approvato, proporrà all'Assemblea il ripristino del testo originario del n. 15.

PRESIDENTE. Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento, non accettato né dal relatore né dal Governo?

COCCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FELISETTI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Coccia al n. 15 dell'articolo 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del n. 15, nel testo modificato dall'emendamento Coccia.

DELL'ANDRO, Relatore. Il relatore esprime parere favorevole all'approvazione del n. 15, modificato in seguito all'approvazione dell'emendamento Coccia, in quanto tale modifica non compromette in alcun senso la soluzione del problema relativo ai rapporti tra l'azione civile ed il procedimento penale, anche nel caso di un fatto compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. L'interpretazione delle norme resta la medesima, anche dopo la soppressione della parte finale del testo del n. 15 dell'articolo 2 del disegno di legge. Soltanto in considerazione di ciò ritengo di poter esprimere parere favorevole all'approvazione del n. 15 così modificato: diversamente, infatti, avrei espresso parere nettamente contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 15 dell'articolo 2 che, dopo l'approvazione dell'emendamento Coccia, risulta del seguente tenore:

« 15) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso ».

(E approvato).

Do lettura del n. 16:

« 16) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso ».

FELISETTI. Ritengo che resti riaffermato il principio in base al quale, pendente il processo penale, il procedimento amministrativo disciplinare debba essere sospeso.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Concordo con l'interpretazione data dall'onorevole Felisetti della disposizione in esame.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione il n. 16 dell'articolo 2, nel testo del disegno di legge.

(E approvato).

Poiché ai numeri 17 e 18 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in volazione dopo averne dato lettura:

« 17) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile ».

(E approvato).

« 18) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità ».

(È approvato).

Do lettura del n. 19:

« 19) attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, del potere di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile ».

Gli onorevoli Coccia, Gianfilippo Benedetti, Spagnoli e Stefanelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il n. 19 con il seguente:

« 19) obbligo del giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione del danno patrimoniale riservata al giudice civile ».

BENEDETTI GIANFILIPPO. Questo emendamento si illustra da sé, signor Presidente. Esso tende a trasformare in obbligo ciò che, in base al testo del disegno di legge di delega, è configurato come semplice facoltà.

PRESIDENTE. È un problema di una certa delicatezza, in relazione alla previsione del comportamento del giudice.

DELL'ANDRO, Relatore. Nella « legge Valpreda » si parla di facoltà, non di obbligo.

PRESIDENTE. L'ipotesi in esame sussiste quando non vi siano elementi per la valutazione del danno. Pertanto, non essendoci il quantum della valutazione del danno, il giudice penale dovrebbe, in base all'emendamento, assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Se ho capito bene, la sola diversità che l'emendamento Coccia ed altri presenta rispetto al testo del Governo sta nella previsione che la liquidazione si riferirebbe al solo danno patrimoniale, con il che io desumo – ma i presentatori mi correggano se sbaglio – che verrebbe escluso il danno morale. Ecco perché preannuncio che sono contrario all'emendamento. Perché voler escludere i danni morali da questa liquidazione, sia pure provvisoria, che ha luogo in sede penale?

PRESIDENTE. La differenza tra l'emendamento e il testo del disegno di legge non sta solo nell'esclusione nel primo dei danni morali. Nell'emendamento Coccia, infatti, si parla di «obbligo del giudice», mentre nel disegno di legge ci si riferisce ad una facoltà.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Secondo me l'attribuzione, prevista dal n. 19 del disegno di legge, al giudice penale del potere di assegnare una somma si traduce in un obbligo, non in una facoltà. La differenza, ripeto, sta quindi nell'esclusione dei danni morali.

DELL'ANDRO, Relatore. A mio avviso lo spirito dell'emendamento sta nell'obbligo del giudice per quanto riguarda i danni patrimoniali e nella facoltà per quanto riguarda i danni morali.

ACCREMAN. Il problema non sta nell'esclusione di un certo tipo di danni rispetto ad un altro, bensì nella presenza di una sentenza di secondo grado che assolva l'imputato che ha già pagato. Non si può fare una distinzione tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Allora sopprimiamo nell'emendamento la parola « patrimoniali ».

PRESIDENTE. Sono anch'io dello stesso avviso del relatore.

BENEDETTI GIANFILIPPO. L'emendamento da noi presentato è semplicemente rafforzativo, nel senso che intende sostituire l'obbligo alla facoltà. Pertanto non abbiamo alcuna difficoltà a sopprimere le parole « del danno patrimoniale ». Anche a nome degli altri presentatori, dichiaro di modificare in tal senso l'emendamento da noi presentato.

DELL'ANDRO, Relatore. Accetto il nuovo testo dell'emendamento Coccia interamente sostitutivo del n. 19.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Per le ragioni già dette, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Coccia, accettato dal relatore e dal Governo, nel seguente testo modificato:

Sostituire il n. 19 con il seguente:

« 19) obbligo del giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile ».

(È approvato).

Do lettura del numero successivo dell'articolo 2:

« 20) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai numeri 18) e 19) ».

Gli onorevoli Coccia, Gianfilippo Benedetti, Spagnoli e Stefanelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« 20) concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai numeri 18) e 19), salvo che non ricorrano giustificati motivi ».

Vorrei osservare che, inserendo la clausola « salvo che non ricorrano giustificati motivi », viene meno l'obbligatorietà della concessione della provvisoria esecuzione che la prima parte dell'emendamento sembra voler sancire.

Il testo del disegno di legge parla di « ammissibilità » della concessione della provvisoria esecuzione da parte del giudice, il quale, di conseguenza, sarebbe libero di decidere in un senso o nell'altro a seconda

delle circostanze. Con l'emendamento, invece, si introduce l'obbligo per il giudice di concedere la provvisoria esecuzione, con l'eccezione « salvo che non ricorrano giustificati motivi ».

In pratica, comunque, la situazione rimane quasi immutata, sia che si accolga l'emendamento comunista sia che si approvi il iesto del disegno di legge. Infatti, il dovere di concedere la provvisoria esecuzione verrebbe in parte vanificato dall'introduzione dell'eccezione; il giudice, cioè, resterebbe libero di concederla o meno in base ad una sua valutazione dei fatti.

DELL'ANDRO, Relatore. Non sono d'accordo con questa interpretazione. Qualora si accogliesse l'emendamento Coccia ed altri, il giudice, per disattendere l'obbligo sancito dal n. 20), dovrebbe addurre una adeguata motivazione. Nell'altro caso, invece, ciò non sarebbe necessario.

Sono favorevole all'emendamento in esame.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo non ne fa una questione di fondo, ma esprime parere contrario su questo emendamento.

BENEDETTI GIANFILIPPO. Insistiamo per la votazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Coccia ed altri, interamente sostitutivo del n. 20 dell'articolo 2, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(E approvato).

Passiamo al numero successivo. Ne do lettura:

« 21) concessione obbligatoria, a richiesta della parte civile, della provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello ».

L'onorevole Dell'Andro ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: a richiesta della parte civile.

DELL'ANDRO, Relatore. Si tratta di una logica conseguenza di quanto abbiamo approvato al n. 19.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore al n. 21, accettato dal Governo.

(E approvato).

Pongo in votazione il n. 21 quale risulta dopo la modifica apportata.

(E approvato).

Do lettura del numero successivo dell'articolo 2:

« 22) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del numero 20) ».

Gli onorevoli Coccia, Gianfilippo Benedetti, Spagnoli e Stefanelli hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le parole: se ricorrano giustificali motivi.

BENEDETTI GIANFILIPPO. L'emendamento si illustra da sé.

ACCREMAN. Vorrei un chiarimento dal relatore circa il testo originario del n. 22. Tale normativa riguarderebbe in ogni caso quei motivi di cui si parlava prima, cioè ci sarebbe un procedimento incidentale che avrebbe luogo appena emessa la sentenza di primo grado?

DELL'ANDRO, Relatore. Vale la regola dell'inibitoria normale.

FELISETTI. A me sembra che l'emendamento Coccia sia sostanzialmente inutile.

PRESIDENTE. Una volta stabilita l'obbligatorietà della provvisoria esecuzione, evidentemente l'intervento del giudice di appello, modificativo di questa concessione, non può che riferirsi all'esistenza o alla inesistenza di giustificati motivi. Penso quindi che i presentatori dell'emendamento possano ritenersi soddisfatti della comune constatazione – cui si associano il relatore ed il rappresentante del Governo – in base alla quale il concetto contenuto nell'emendamento stesso è implicito nella formulazione della norma in esame.

DELL'ANDRO, Relatore. Concordo.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anch'io sono d'accordo.

COCCIA. Dichiariamo di ritirare l'emendamento al n. 22 riconoscendo, dopo la discussione svoltasi al riguardo, che esso, per comune consenso, è ultroneo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 22 dell'articolo 2, nel testo del disegno di legge.

(E approvato).

ACCREMAN. Signor Presidente, si dovrebbe ora passare all'esame di quella parte del disegno di legge che si riferisce ai compiti della polizia giudiziaria. Dobbiamo però far presente che il nostro partito ha organizzato, per il giorno 15 del mese di maggio, un convegno, dedicato alla definizione di alcune linee in ordine al tema della polizia giudiziaria, nonché ad altri problemi (quali ad esempio la posizione del pubblico ministero) che sono affrontati nel prosieguo del testo legislativo al nostro esame, costituendone una delle parti più rilevanti. Chiediamo quindi alla cortesia dei colleghi che il seguito del dibattito del progetto di legge abbia luogo tra due settimane.

PRESIDENTE Poiché ella chiede un rinvio a data fissa, anziché una sospensiva mi sembra che non si possano muovere obiezioni per quanto riguarda l'ammissibilità della richiesta da lei avanzata a nome del gruppo comunista.

Vorrei tuttavia sottolineare il fatto che diversi argomenti sono stati in precedenza accantonati per esigenze di approfondimento. Allora, ferma restando la disponibilità ad accettare la proposta di non procedere per due settimane nell'esame delle successive disposizioni del disegno di legge, io chiedo se i colleghi intendano dedicare una seduta nel corso della prossima settimana – all'esame dei problemi sinora accantonati.

ACCREMAN. In verità, signor Presidente, preferiremmo che l'esame venisse rinviato, per il breve periodo da noi indicato, anche per quanto concerne i punti già accantonati.

PRESIDENTE. Vorrei però far notare che, procedendo di questo passo, la Commissione non riuscirà ad esaurire l'esame del disegno di legge di delega prima delle ferie estive. Teniamo anche conto del fatto che all'inizio del mese di giugno i lavori parlamentari resteranno sospesi per lo svolgimento del congresso della democrazia cristiana.

ACCREMAN. In ogni caso, mi sembra che la previsione di esaurire prima dell'estate, sia pure in sede di Commissione, l'esame del disegno di legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale sia un po' ottimistica.

PRESIDENTE. In verità speravo che i lavori potessero procedere con un ritmo accelerato.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo ha già chiaramente espresso la sua opinione sui

punti accantonati; ritiene però preferibile che tali punti siano ripresi in esame quando i diversi gruppi politici avranno maturato in modo più chiaro ed approfondito le proprie posizioni.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, se non vi sono obiezioni ritengo possa restare stabilito che il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta, da tenere in data successiva al 26 maggio.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,20.